

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3398

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2005

—————

Misure per la protezione dei minori in ambito *Internet*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Oggi quasi 2 milioni di minori usano la Rete; di essi oltre mezzo milione ha meno di 12 anni e 1,5 milioni tra i 12 ed i 18 anni. Fenomeni come la diffusione di materiale pedo-pornografico e della pedofilia *on-line*, gli attacchi ai sistemi informatici locali, le truffe commesse attraverso *dialer* che si insinuano nel *computer* domestico, la diffusione intenzionale di *virus* informatici, l'illecita duplicazione di materiali e la diffusione di programmi tutelati dal diritto d'autore sono realtà quotidiane.

Questi reati e fenomeni - pericolosi per le famiglie ed i minori - devono essere tenuti sotto controllo e contrastati anche attraverso il miglioramento e l'evoluzione della legge 3 agosto 1998, n. 269, che ha previsto nuovi strumenti investigativi.

Il presente disegno di legge si propone di penalizzare l'uso distorto delle tecnologie ed impedire che queste divengano veicolo di illegalità e di corruzione dei minori. Al contempo, ci si propone di potenziare le attività di contrasto delle attività illecite e immorali compiute attraverso i mezzi di comunicazione, con l'obiettivo principale della tutela di quei minori che sempre più spesso navigano su *Internet*.

Il disegno di legge si compone, pertanto, di tre parti. Nella prima, si mira a realizzare un codice *Internet* per i minori, sul modello del codice di autoregolamentazione Tv e minori, ed a rafforzare il monitoraggio della Rete riguardo i pericolosi fenomeni in questione. Nella seconda, è previsto un inasprimento delle pene per coloro che attuano specifici reati contro i minori e la famiglia in *Internet*. Nella terza, si incentivano interventi per la protezione dei minori in *Internet*. A tale fine si prevede un Fondo per la navigazione *Internet* sicura (dotazione annuale di 100 milioni di euro), destinato a promuovere l'alfabetizzazione *Internet* intesa come capacità di utilizzare i nuovi servizi di comunicazione e informazione in maniera critica, sicura e vantaggiosa, a sviluppare misure di protezione e azioni positive a favore delle categorie più vulnerabili, a veicolare informazioni pratiche e consigli utili per educare i ragazzi nella navigazione sicura in *Internet*, a diffondere gratuitamente appositi filtri informatici per un controllo preventivo su linguaggio, immagini e contenuti presenti in Rete.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Codice Internet per i minori)

1. Il Ministero dell'interno promuove l'elaborazione e la sottoscrizione di un codice deontologico, denominato codice *Internet* per i minori, che preveda l'adozione di tutti i mezzi tecnici disponibili per l'installazione e la diffusione di filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete *Internet*.

2. Al fine di impedire ai minori l'accesso a contenuti ed immagini inadeguati alla loro sensibilità e al loro sviluppo psicofisico, nonché l'invio di dati sensibili, i fornitori di connessione della rete *Internet*, di seguito denominati *provider*, sono tenuti ad utilizzare idonei strumenti di filtraggio. I *provider* medesimi sono altresì tenuti a garantire una navigazione sicura, basata sull'immediata identificazione dell'età del soggetto richiedente la connessione, al fine di selezionare siti ed ambiti automaticamente interdetti ai minori.

Art. 2.

(Obblighi degli operatori
di telecomunicazione via Internet)

1. I gestori dei portali *web*, i *provider*, i gestori dei *server*, i titolari dei siti *Internet* e tutti gli operatori di telecomunicazioni sono obbligati a conservare i dati di accesso alla rete *Internet* per almeno dieci anni, mettendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta.

2. La mancata osservanza dell'obbligo di conservazione di cui al comma 1 è punita, salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca più

grave reato, con una multa non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 250.000 euro, nonché con la decadenza d'ufficio da licenze e concessioni per le attività di cui al comma 1, ove esse siano previste.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie di reato di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, ed agli articoli da 600-*bis* a 600-*octies* del codice penale.

Art. 3.

(Modifiche del codice penale)

1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 528-*bis*. - *(Pubblicazione tramite Internet di materiale osceno)*. - Il fornitore di connettività alla rete *Internet* che non si doti di sistemi che inibiscono ai minori la visione di materiale pedo-pornografico, osceno, di incitamento al razzismo e alla xenofobia, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con l'interdizione dall'attività».

Art. 4.

(Inapplicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si applica nel caso dei reati previsti dalla presente legge.

Art. 5.

(Connivenza di reato)

1. I soggetti perseguibili ai sensi dell'articolo 528-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, sono altresì dichiarati conniventi dei colpevoli dei reati previsti dall'articolo 600-*ter* del mede-

simo codice penale e sono puniti con la multa da 5.000 euro a 100.000 euro.

Art. 6.

(Disposizioni contro la pornografia minorile)

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nell'ambito dei compiti individuati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità del contenuto dei siti della rete *Internet* accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi delle telecomunicazioni svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti inerenti alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, commessi mediante l'utilizzo di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero di reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.

Art. 7.

(Fondo per la navigazione Internet sicura)

1. Al fine di garantire e tutelare i minori nella navigazione nella rete *Internet*, a decorrere dall'anno 2005 è istituito il Fondo per la navigazione *Internet* sicura, con una dotazione annuale di 100 milioni di euro, destinato a finanziare le seguenti iniziative:

a) aumentare l'alfabetizzazione *Internet*, intesa come capacità di utilizzare i nuovi servizi di comunicazione e informazione in maniera critica, sicura e vantaggiosa;

b) sviluppare misure di protezione e azioni positive a favore delle categorie più vulnerabili;

c) diffondere informazioni pratiche e consigli utili per educare i ragazzi nella navigazione sicura in *Internet*;

d) fornire gratuitamente appositi filtri informatici per un controllo preventivo su linguaggio, immagini e contenuti presenti nella rete *Internet*.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

